

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2087

L.R. 7 luglio 2020, n. 22, “Modifiche e integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)”–Art. 1, lettera d)–Marina resort-Definizione requisiti minimi, modalità di apertura e di esercizio.

L'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica, Dott. Massimo Bray, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Turismo, dott. Patrizio Giannone, della Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, dott.ssa Gabriella Belviso, e dalla P.O., dott.ssa Domenica Genchi, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:

Premesso:

Da un punto di vista storico, i “Marina Resort” sono stati introdotti nell'ordinamento italiano dalla Regione Friuli, che con Legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, equiparò le strutture dedicate alla nautica da diporto alle strutture ricettive all'aria aperta.

Infatti il codice della navigazione e la legislazione speciale (D.p.r. 2 dicembre 1997 n. 509, art. 2, comma 1, lettere a, b e c) non li prevedono, individuando solo tre tipologie di strutture portuali con finalità turistica:

- il porto turistico;
- l'approdo turistico;
- il punto di ormeggio.

In particolare, il «porto turistico» è definito come il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; l'«approdo turistico» è la porzione dei porti polifunzionali destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; i «punti d'ormeggio», sono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Il porto turistico, oggi, riveste un ruolo che si estende ben oltre la stretta definizione normativa, essendo divenuto un catalizzatore di funzioni, anche sociali, prima sconosciute. Basti considerare la rilevanza che i waterfront e la riqualificazione degli spazi portuali dismessi hanno assunto nella pianificazione urbanistica delle città. Oppure la considerazione che la nautica da diporto oggi, contrariamente al passato, interessa una sempre più consistente fascia di utenza, trasformando il porto da luogo di approdo in una struttura polifunzionale, come già avvenuto per aeroporti e stazioni, in cui coesistono accanto alle funzioni tradizionali quelle commerciali, di business, di intrattenimento.

Il Marina Resort, è quindi un porto turistico polifunzionale con una più accentuata offerta di servizi rispetto alla tradizionale struttura del porto turistico (ad esempio, ristorazione, centri commerciali, centri sportivi per sauna, idromassaggi e fitness, centro congressi, appartamenti fronteporto, hotel, un eliporto dedicato, ecc.).

L'equiparazione con i campeggi ed i villaggi turistici, introdotta dal legislatore friulano ha di fatto consentito l'ingresso dei porti turistici nel novero delle strutture turistiche ricettive, con la non trascurabile possibilità di rendere possibile l'applicazione dell'IVA nella misura del 10% alle prestazioni rese ai clienti in essi alloggiati, in linea con quanto accade per tutte le strutture turistico ricettive all'aria aperta, anziché a quella del 22% stabilita per le attività inerenti ai porti turistici.

La nuova tipologia ricettiva (e con essa l'agevolazione ed il vantaggio competitivo del minor carico fiscale)

rimase per oltre un decennio peculiare ed accessibile alle sole strutture portuali friulane sino al 2014, anno in cui sia la Regione Emilia-Romagna che la Regione Liguria adottarono un'analogia normativa.

Di fatto si era venuta a creare una situazione per la quale le strutture situate in Regioni che non si erano dotate di una normazione specifica sui Marina Resort (in pratica tutte ad eccezione di Friuli, Emilia e Liguria) non hanno potuto accedere alla nuova tipologia e di conseguenza anche al regime fiscale agevolato, subendo così di un evidente svantaggio competitivo.

Il legislatore nazionale, per rilanciare le imprese della filiera nautica e porre fine a questo quadro normativo frammentato, ha esteso l'equiparazione a tutto il territorio italiano a mezzo del c.d. Sblocca Italia (ossia il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, art. 32, convertito con la Legge 11 novembre 2014 n. 164).

Si ricorda che la Mozione 1-00397 (Prodani), approvata nella seduta del 15 aprile 2014 della Camera, ha impegnato il Governo ad assumere in via prioritaria una serie di iniziative, anche normative, per favorire la ripresa e il pieno sviluppo del comparto turistico nazionale, tra le quali, in particolare, "misure urgenti per il rilancio della nautica da diporto nazionale e della relativa filiera, in modo da garantire la promozione unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale, introducendo una classificazione delle strutture che tenga conto della diffusione di *best practice* ed estendendo l'IVA agevolata delle strutture ricettive ai marina resort".

Tuttavia questa equiparazione fu però temporanea (poco più di un mese): la legge di conversione entrò in vigore il 12 novembre 2014, mentre l'equiparazione sarebbe terminata il 31 dicembre 2014.

Successivamente la limitazione temporale venne rimossa dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 237), che ne estese l'efficacia fino al 31 dicembre 2015 e da ultimo, la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 365) ha reso permanente l'equiparazione tra strutture ricettive all'aria aperta e strutture dedicate alla nautica da diporto, con applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% anziché quella ordinaria del 22% (Parte III, Tabella A n. 120, D.p.r. 633/1972).

Per effetto di tale modifica, le parole «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015» sono state sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2016». In tal modo si è stabilito che l'equiparazione delle strutture Marina Resort alle strutture ricettive all'aperto, ai sensi del comma 1 dell'art. 32, non è più delimitata, come nel testo originario, al periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 133 del 2014 ed il 31 dicembre 2015, ma opera, "a regime", «a decorrere dal 1° gennaio 2016».

L'art. 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ha definito i Marina Resort quali «strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato», e ne ha subordinato la configurazione come strutture ricettive all'aria aperta al rispetto di «requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

In attuazione delle richiamate previsioni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, inoltre, adottato, in data 6 luglio 2016, sentito il parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un decreto che individua i «requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta».

In esso sono elencati, fra l'altro, gli impianti (elettrico, idrico, di comunicazione ed allarme in caso di emergenza, di illuminazione, di rete fognaria, di prevenzione incendi), i servizi (di vigilanza, di pulizia, di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e le attrezzature (igienico-sanitarie, di pronto soccorso, di ristoro) indispensabili, in vista della configurazione come strutture ricettive all'aperto, con le caratteristiche prima indicate, in modo da assicurare la tutela della sicurezza e dell'ambiente.

Alla luce della premessa effettuata, non c'è dubbio che la disciplina contenuta nella norma statale istitutiva, in quanto volta ad identificare una peculiare tipologia di strutture turistico ricettive, in specie di quelle all'aria aperta, attiene alla materia del «turismo e industria alberghiera», che appartiene alla competenza legislativa regionale residuale (fra le tante, sentenze n. 171 e n. 80 del 2012). E' chiara, al riguardo, l'enunciazione circa le finalità dell'intervento legislativo in esame, che intende «rilanciare le imprese della filiera nautica», in un'ottica di promozione unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale.

Infine non può tralasciarsi che, nell'identificazione dei requisiti necessari alla qualificazione delle strutture Marina Resort quali strutture ricettive all'aria aperta, rilevano anche esigenze di garanzia del rispetto di livelli omogenei di tutela della sicurezza e dell'ambiente, in tutto il territorio nazionale, connesse alla competenza esclusiva del legislatore statale.

La disposizione si pone, dunque, all'incrocio di varie materie, alcune di spettanza delle Regioni, altre dello Stato. Tali molteplici competenze sono legate in un nodo inestricabile, che non consente di identificare la prevalenza di una sulle altre, dal punto di vista sia qualitativo, sia quantitativo. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (tra le altre, sentenza n. 1 del 2016), per cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, è costituzionalmente legittimo l'intervento del legislatore statale, «purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008) e che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa» (sentenza n. 1 del 2016).

Ora, in ordine ai Marina Resort, è necessario precisare che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 6 luglio 2016 (Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 giugno del 2016) sono stati individuati i **requisiti minimi** che devono possedere per l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate alla nautica. Decreto Ministeriale che è stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 179 del 2 agosto 2016.

Con l'emanazione del suddetto decreto ministeriale si è pertanto delineato il quadro normativo e propedeutico al recepimento di questa nuova tipologia ricettiva nella legislazione turistica regionale attuata con la L.R. 7 luglio 2020, n. 22, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)" e ciò all'evidente fine di non pregiudicare e rilanciare gli investimenti del settore turistico nautico regionale.

Per tale finalità si ritiene comunque opportuno fissare dei requisiti minimi e una prima classificazione unica, adottando i requisiti individuati con il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, e rinviando ad un ulteriore provvedimento della Giunta regionale, all'esito di un approfondimento istruttorio e di un confronto con le associazioni dei titolari di tali strutture, la puntuale individuazione dei requisiti e servizi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione.

I requisiti minimi individuati con il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, risultano essere i seguenti:

1. Posti barca.

- Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette.

2. Impianti.

- Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;
- Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;
- Impianto di illuminazione;
- Impianto idrico;
- Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;
- Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.

3. Servizi, attrezzature e impianti complementari.

- Vigilanza;
- Servizio assistenza all'ormeggio;
- Ascolto radio VHF;
- Recupero oli esausti e batterie;
- Pulizia ordinaria delle aree comuni;
- Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;
- Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;
- Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa;
- Erogazione acqua potabile;
- Dotazione di un punto reception.

4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo.

- Aspiratore acque nere di bordo;
- Individuazione numerica dei posti barca;
- Pulizia giornaliera specchio acqueo.

In questo senso quindi, e in sede di prima applicazione della legge regionale, tutti i Marina Resort, per essere tali dovranno essere in possesso dei requisiti minimi sopra indicati e procedere alla presentazione della SCIA al competente Comune ai fini dell'esercizio dell'attività e procedere all'iscrizione all'anagrafe delle strutture ricettive della Puglia (DMS regionale).

L'iscrizione all'anagrafe regionale delle imprese turistiche da diritto all'inserimento dei Marina Resort nel portale turistico regionale www.dms.puglia.it con l'indicazione delle principali caratteristiche identificative della struttura, i riferimenti logistici e i relativi contatti.

Mentre con un successivo provvedimento, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria interessate, provvederà a disciplinare in dettaglio le disposizioni attuative, in materia di Marina Resort ai fini della classificazione con i seguenti contenuti:

- a) i livelli di classificazione, contrassegnati da segni distintivi;
- b) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi anche di interesse turistico rilevanti ai fini della classificazione;
- c) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Vista:

La L.R. 7 luglio 2020, n. 22, "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)" Art. 1, lettera d) ove viene stabilito che: " Sono "Marina Resort", ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di

apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.”

Per quanto innanzi esposto, ai sensi dell’art. 1, lettera d) della richiamata L.R. n. 22/2020, si rende necessario:

1. Individuare i requisiti minimi strutturali, di impianti, di servizi, di attrezzature e impianti complementari e dotazioni dello specchio acqueo che devono possedere i Marina Resort;
2. Definire le modalità di apertura e di esercizio dei Marina Resort;
3. Definire un sistema di classificazione dei Marina Resort.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997 propone alla **Giunta**:

1. Di adottare i requisiti individuati con il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, stabiliti nell’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, quali requisiti minimi che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell’ambito di idonee strutture dedicate dalla nautica, denominate “Marina Resort” ai fini dell’equiparazione alle strutture ricettive all’aria aperta.
2. Di stabilire quindi che tutti i Marina Resort, per essere tali dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato A e procedere alla presentazione della SCIA al competente Comune ai fini dell’apertura dell’esercizio dell’attività nonché all’iscrizione all’anagrafe delle strutture ricettive della Puglia (DMS regionale).
3. Di stabilire, in sede di prima applicazione della l.r. 22/2020, la classificazione unica dei “Marina Resort” rinviando ad un ulteriore provvedimento della Giunta regionale, all’esito di un approfondimento istruttorio e di un confronto con le associazioni dei titolari di tali strutture, la puntuale individuazione dei requisiti e servizi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione e alla definizione puntuale di un sistema di classificazione.
4. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo di adottare la modulistica necessaria ai fini della

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per apertura, variazione e cessazione di attività, da presentare al Comune territorialmente competente tramite SUAP, per le strutture ricettive all'aperta denominate "Marina Resort".

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O.

Dott.ssa Domenica Genchi

Il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo

Dott.ssa Angela Gabriella Belviso

Il Dirigente della Sezione Turismo

Dott. Salvatore Patrizio Giannone

Il Direttore del Dipartimento

Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio

Dott. Aldo Patruno

L'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e impresa turistica

Dott. Massimo Bray

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica dott. Massimo Bray
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di adottare i requisiti individuati con il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, stabiliti nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, quali requisiti minimi che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate dalla nautica, denominate "Marina Resort" ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta.
2. Di stabilire quindi che tutti i Marina Resort, per essere tali dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato A e procedere alla presentazione della SCIA al competente Comune ai fini dell'apertura dell'esercizio dell'attività nonché all'iscrizione all'anagrafe delle strutture ricettive della Puglia (DMS regionale).
3. Di stabilire, in sede di prima applicazione della l.r. 22/29020, la classificazione unica dei "Marina Resort" rinviando ad un ulteriore provvedimento della Giunta regionale, all'esito di un approfondimento istruttorio e di un confronto con le associazioni dei titolari di tali strutture, la puntuale individuazione dei requisiti e servizi corrispondenti ai diversi livelli di classificazione e alla definizione puntuale di un sistema di classificazione.
4. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Turismo di adottare la modulistica necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per apertura, variazione e cessazione di attività, da presentare al Comune territorialmente competente tramite SUAP, per le strutture ricettive all'aperta denominate "Marina Resort".
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
Giovanni Campobasso

Il Presidente della Giunta
Michele Emiliano



GIANNONE
SALVATORE
PATRIZIO
11.12.2020
10:39:33 UTC

Allegato "A".

Requisiti minimi (Decreto Ministeriale 6 luglio 2016) che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate dalla nautica, denominate "Marina Resort" ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta

1. Posti barca.

- Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette.

2. Impianti.

- Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;
- Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;
- Impianto di illuminazione;
- Impianto idrico;
- Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;
- Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.

3. Servizi, attrezzature e impianti complementari.

- Vigilanza;
- Servizio assistenza all'ormeggio;
- Ascolto radio VHF;
- Recupero oli esausti e batterie;
- Pulizia ordinaria delle aree comuni;
- Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;
- Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;
- Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa;
- Erogazione acqua potabile;
- Dotazione di un punto reception.

4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo.

- Aspiratore acque nere di bordo;
- Individuazione numerica dei posti barca;
- Pulizia giornaliera specchio acqueo.